

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 aprile 2004 presso la sede dell'ENAV S.p.a. in Roma, si sono incontrate l'Azienda e le Segreterie delle O.S.L. firmatarie degli accordi quadro e aziendale del 10 aprile u.s..

Al termine dell'incontro le parti hanno convenuto quanto segue:

- a) la disposizione transitoria in calce all'art. 4 dell'accordo quadro non trova applicazione nei riguardi di quanto previsto agli articoli 2 – Inflazione del biennio 2000/01 – e 3 – Inflazione del biennio 2002/2003 - dell'accordo quadro;
- b) la definizione di "NAV", contenuta nella elencazione delle categorie indicate al punto 1, dell'art. 2 – Inflazione del biennio 2000/01 – dell'accordo quadro è da intendersi riferita alla qualifica dei tecnici di volo;
- c) la definizione di "importi mensili", riferita a ciascuno degli anni 2002 e 2003, contenuta al punto 2, dell'art. 3 – Inflazione del biennio 2002/03 – dell'accordo quadro deve intendersi come "importi annui", coerentemente con quanto indicato nella Tabella A, allegata all'accordo quadro come parte integrante e costitutiva dello stesso;
- d) il trasferimento dell'ammontare delle somme spettanti a ciascun dipendente come premio di sede 2003 avverrà con decorrenza 1° gennaio 2004 e non già 1 luglio 2004, come indicato al punto 1 dell'art. 2 - Ristrutturazioni salariali – dell'accordo aziendale, coerentemente con quanto disposto dal punto 1, dell'art. 1 – Premio di risultato (Pd.R) del medesimo accordo;
- e) il punto 3, dell'art. 11 – Lavoro straordinario – dell'accordo quadro viene così riformulato: "3. Le ore di impiego operativo rese da parte del personale in linea operativa, compreso il personale navigante, oltre i minimi contrattuali d'impiego previsti per ciascuna categoria sono retribuite con i compensi orari che verranno specificatamente previsti per ogni categoria nella contrattazione di II° livello, e non ai sensi di quanto previsto al precedente punto 2.";
- f) nella disposizione transitoria in calce al punto 6.5 – limiti d'impiego -, dell'art. 6 – Personale non Quadro in linea operativa – dell'accordo quadro, relativamente al relief diurno, al secondo capoverso, laddove recita ".... viene concesso il relief nella misura di 30'" viene aggiunta la precisazione ".... nella misura di 30' ogni due ore";

- g) la lettera A) del punto 6.5. - Limiti di'impiego - dell'art. 6 - Personale non Quadro in linea operativa -- dell'accordo quadro viene così riformulata: "A) I turni d'impiego operativo verranno programmati nel rispetto dei seguenti criteri"

Alla luce di quanto convenuto alla lettera a) del presente verbale:

- l'erogazione dell'una tantum avverrà sulla base degli importi relativi a ciascuna delle categorie indicate, in misura uguale per tutti gli attuali appartenenti alle suddette categorie, con la retribuzione del corrente mese.

Roma, 20.04.04

ENAV SpA



FILT-CGIL *di'Alunio*
FIT-CISL *di'Alunio*
UIL-TRASPORTI *Jest*
UGL-T *di'Alunio*
LICTA-ATTP *di'Alunio*
ANPCAT *di'Alunio*
CILA-AV *di'Alunio*
CISAL-AV *di'Alunio*
ASSIVOLO QUADRI *di'Alunio*
U.P. *di'Alunio*
ANPAC *di'Alunio*
SACTA *di'Alunio*